

Vincenzo SALADINO

COMPENDIO di
POLIZIA
GIUDIZIARIA

I edizione
2023


Neldiritto
Editore

CAPITOLO II

La polizia giudiziaria: struttura e funzioni

SOMMARIO:

1. Le funzioni di polizia e il loro fondamento costituzionale. – 2. Le sezioni di polizia giudiziaria. – 3. I servizi di polizia giudiziaria. – 4. Il rapporto con l'autorità giudiziaria. – 5. Distinzioni tra ufficiali e agenti di P.G. – 6. L'attività di iniziativa della P.G. – 6.1. L'attività d'indagine tipica e atipica. – 6.2. L'attività di indagine sotto copertura. – 6.3. Attività di indagine diretta e indiretta. – 7. L'attività delegata della P.G.

1. Le funzioni di polizia e il loro fondamento costituzionale.

Con il termine polizia si fa riferimento all'insieme delle attività dei corpi militari e civili dello Stato che, attraverso l'esercizio delle proprie funzioni, garantiscono la conservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nel nostro ordinamento, la tutela della legalità e dell'ordine pubblico è demandata ai seguenti corpi di polizia: la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo di Polizia Penitenziaria (art. 16, Legge 1 aprile 1981, n. 121 "*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*").

A questi, fino al 31 dicembre 2016, si aggiungeva il Corpo Forestale dello Stato, la gran parte delle cui competenze, a partire dal 1° gennaio 2017, è stata trasferita al neocostituito Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei carabinieri.

I corpi di polizia svolgono una serie eterogenea di attività che possono essere ricondotte in due macrocategorie:

- La funzione di **polizia amministrativa**, che consiste nella garanzia dell'osservanza della legge e dei regolamenti amministrativi.

Nell'esercizio della funzione di "polizia amministrativa" rientrano anche tutte quelle attività che sono finalizzate alla prevenzione dei reati e alla tutela della sicurezza delle persone (si pensi alla volante dei carabinieri che effettua giri di perlustrazione per le strade al fine di prevenire la commissione di eventuali crimini). Tale funzione, che prende il nome di *polizia di sicurezza*, è diretta, a livello nazionale, dal ministro dell'interno e, a livello locale, dal prefetto e dal questore.

- La funzione di **polizia giudiziaria**, invece, consiste in tutte quelle attività che sono finalizzate all'individuazione degli autori del reato, alla relativa acquisizione delle fonti di prova e a garantire che essi siano consegnati alla giustizia. L'art. 17 della L. 1 aprile 1981, n. 121 "*Funzioni e servizi di polizia giudiziaria*" sancisce che le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale. A tal fine, il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, all'istituzione e all'organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.

La funzione di polizia amministrativa è un'attività che volge lo sguardo al futuro, al momento antecedente alla violazione della legge o, nello specifico, alla commissione di un reato, e ha quindi una natura spiccatamente preventiva. Al contrario, la funzione di polizia giudiziaria interviene quando si è già perpetrata la violazione e dunque ha una finalità propriamente di tipo repressivo.

La siffatta distinzione, è bene precisare, ha un carattere esclusivamente **funzionale**, dal momento che – di regola – entrambe le attività sono affidate ai medesimi corpi, che possono avvalersi anche del medesimo personale.